

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante dichiarazione sostitutiva in data ____/____/2021 nella misura di € ____.

PROT N. _____

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E PULIZIA BANCHINE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE DI 12 MESI - CIG 8890266F93”.

Al fine di determinare la data certa dell'atto, lo stesso viene sottoscritto digitalmente dai contraenti apponendo la marcatura temporale; la data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura temporale - costituirà la data dell’atto.

FRA

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.
(ADOPERA S.R.L.) con sede legale in Via dei Mille n. 9 – 40033, Casalecchio di Reno (Bo) - C.F. e P. I.V.A. 02780831208 - PEC: adoperasrl@legalmail.it, rappresentato dal Dott. MARCO CASTELLANI, nato a Forlì (FC) il 29/08/1976, C.F. CSTMRC29M76D704W, nella qualità di Amministratore Unico (Provvedimento sindacale di nomina di cui al P.G. n. 13588 del 24/04/2019), domiciliato per la carica presso la sede societaria di seguito nel presente atto denominata “Stazione Appaltante”;

E

- Impresa _____ con sede legale in
_____ Via _____ - C.A.P. _____

– C.F. e Partita I.V.A. _____ – PEC: _____ -
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _____ na-

	to a _____ il _____ C.F. _____, do-	
	miciliato per la carica presso la sede della società, di seguito nel presente atto deno-	
	minata “Appaltatore”,	
	PREMESSO:	
	- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera	
	S.r.l. del 31/08/2021 sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione	
	di un “Accordo Quadro, ai sensi dell’art 54 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per	
	l’esecuzione del “servizio di sgombero neve, spargimento sale e pulizia banchine”	
	della durata di 4 (quattro) anni;	
	- che con determinazione n. ____ del _____ a firma della Responsabile del	
	Servizio Associato Gare S.A.G. veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art	
	54 del D.Lgs 50/2016, per l’individuazione, tramite il criterio dell’offerta economi-	
	camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,	
	del soggetto con cui sottoscrivere l’Accordo Quadro in questione;	
	- che, a seguito di detta procedura, effettuata ai sensi del d.lgs n. 50/2016 tramite la	
	piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna “SATER”, è stato aggiudicato	
	l’Accordo Quadro all’operatore economico _____ con sede legale a	
	_____ – C.F. _____ e Partita I.V.A. _____;	
	- che con determina n. ____ del _____, al termine della verifica positiva dei	
	requisiti, a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare S.A.G., è stata for-	
	malizzata l’aggiudicazione e quindi si può dare esecuzione all’Accordo Quadro;	
	- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera	
	S.r.l. del _____ è stata effettuata la presa d’atto dell’aggiudicazione efficace.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche	

	amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalle visure presso il casellario in-	
	formatico di cui all’art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/2016, acquisite agli atti;	
	- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e	
	s.m.i. sono state effettuate in data _____;	
	(eventuale a seconda di quanto verificatosi in gara) - che la/le comunicazione/i di cui	
	all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori	
	esclusi è sono stata/e effettuata/e in data _____;	
	(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quan-	
	do è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il ban-	
	do di gara):	
	- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si	
	applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è	
	stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impu-	
	gnazioni del bando stesso;	
	- che il DURC relativo all’Aggiudicatario è regolare ed è stato acquisito tramite il si-	
	stema Durc On Line con scadenza il _____;	
	- che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata richiesta	
	l’informazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione del-	
	la Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria ri-	
	lasciata, in data _____ prot. n. _____ del _____;	
	- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80	
	del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPass (prot. n. _____ del	
	_____) e depositate agli atti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono an-	
	cora in corso di validità;	
	- che l’Appaltatore e l’Amministratore firmatari del presente contratto hanno sotto-	

	scritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pra-	
	tica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno	
	ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione e/o altri atti re-	
	lativi alla procedura di affidamento in oggetto;	
	- che a carico dell'Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di con-	
	tratti con pubbliche amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalla visura	
	presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;	
	- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente Accordo Qua-	
	dro è stato pubblicato sulla sui siti istituzionali dei Comuni Soci nonché sul sito di	
	Adopera S.r.l. in data _____;	
	- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengo-	
	no stabilite e condivise le seguenti definizioni:	
	Codice: il Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il	
	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore ed applicabile;	
	Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore;	
	Ordini di Servizio (contratti applicativi9: ordini di servizio successivi affidati	
	all'interno del presente Accordo Quadro;	
	Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo	
	Quadro;	
	Capitolato Speciale d'Appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali	
	relativi ai successivi ordine di servizio-contratti applicativi, se riferibile ad attività da	
	espletare;	
	Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di Accordo Quadro con cui si sotto-	
	scrive il presente accordo:	

	Appaltatore: aggiudicatario dell’Accordo Quadro dal momento in cui gli viene asse-	
	gnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Adopera S.r.l. a mezzo come sopra, aggiudica all’Impresa _____,	
	che accetta, l’Accordo Quadro per l’esecuzione del “servizio di sgombero neve,	
	spargimento sale e pulizia banchine” della durata di anni 4 (quattro). L’Accordo	
	Quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul-	
	tanti dal Capitolato d’Oneri e dagli altri elaborati del progetto, che seppur non alle-	
	gati al presente atto ma depositati agli atti d’ufficio, l’aggiudicatario dichiara di co-	
	noscere e di accettare.	
	[EVENTUALE – in caso di aggiudicatario RTI]	
	Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di ga-	
	ra, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, la Società _____ [...]	
	Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente Accordo	
	Quadro è il seguente: 8890266F93;	
	b) ciascun ordine di servizio si riferirà al CIG acquisito o eventuale ad altro CIG	
	successivo comunicati all’appaltatore al momento dell’affidamento del servizio.	
	L’oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, presen-	
	tata in sede di gara dall’aggiudicatario. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione	
	delle prestazioni che saranno oggetto dei vari ordini di servizio a quanto offerto, di-	
	chiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi	

	correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudica-	
	trice - nella propria offerta tecnica.	
	ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	
	L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi ordini di servizio-	
	contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommato-	
	ria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro	
 oltre ad IVA di legge.	
	Con la sottoscrizione del presente accordo l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i	
	servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Adopera S.r.l. ai	
	sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di	
	spesa sopra indicato.	
	L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo	
	Quadro fino affinché Adopera S.r.l. non darà luogo ai contratti applicativi.	
	Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo ad Adope-	
	ra S.r.l. ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Società si determini a contrarre,	
	di applicare al/ai futuro/i ordine/i di servizio le condizioni contrattuali predefinite	
	nell'Accordo Quadro stesso.	
	Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predetermi-	
	nate nel numero ma saranno individuate da Adopera S.r.l. nel corso dell'Accordo	
	Quadro.	
	ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIRE-	
	ZIONE DELL'ESECUZIONE	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto DM n.	
	145/2000, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale in	
	_____ (luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione	

	dell'Esecuzione).	
	I pagamenti a favore dell'Appaltatore, relativi ai singoli contratti applicativi, saranno	
	effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al	
	successivo comma.	
	I pagamenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati	
	mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN	
	_____, ovvero su altro conto bancario o postale comunica-	
	to alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad o-	
	perare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario non	
	conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto	
	pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'i-	
	doneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei	
	servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo	
	rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di cia-	
	scun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La Stazione	
	Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante	
	dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
	cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
	Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	
	ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO	
	Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, sca-	
	drà pertanto il __/__/_____.	

	L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di	
	singolo ordine dei servizio entro i termini che verranno specificati nello stesso.	
	I corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di servizio saranno validi sino alla data di	
	completamento dei servizi oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse supe-	
	rare il termine di validità sopra indicato riferito all'Accordo Quadro. Qualora un con-	
	tratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro,	
	quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario	
	all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario/appaltatore	
	possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.	
	ART. 5 – CAUZIONI	
	L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art. del	
	Capitolato d'Oneri, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia	
	del rispetto degli obblighi assunti dall'impresa _____ così come meglio	
	descritti nel Capitolato d'Oneri. Detta cauzione pari ad € _____ mediante	
	fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata in data _____ dalla _____ a-	
	genzia di _____ polizza n. _____ potrà essere parzialmente svincolata al termine	
	di ogni anno di vigenza dell'Accordo Quadro così come previsto dal citato art.	
	_____ del Capitolato d'Oneri.	
	Per ciascuno ordine di servizio affidato all'interno del presente Accordo Quadro	
	all'appaltatore potrà essere richiesta specifica cauzione definitiva nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.	
	La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo ordine di	
	servizio-contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso	
	delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione	
	finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.	

	La Stazione Appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di	
	quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di	
	norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazio-	
	ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presen-	
	te Accordo Quadro.	
	In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la Sta-	
	zione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la re-	
	integrazione della cauzione.	
	Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a	
	garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così co-	
	me previsto dall'art. del Capitolato d'Oneri.	
	ART. 6 – ASSICURAZIONI [SE RICHIESTE]	
	Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore relativa-	
	mente a ciascun ordine di servizio, assume la responsabilità di danni a persone e co-	
	se, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che	
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attivi-	
	tà connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	Le polizze assicurative sono descritte all'art. 11 e segg. del Capitolato d'Oneri.	
	Le polizze assicurative relativamente a ciascun ordine di servizio prestate	
	dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese	
	subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data	
	di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi	
	dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato.	
	ART. 7 – AFFIDAMENTO ORDINI DI SERVIZIO E LORO ESECUZIONE	

	Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà di Adopera S.r.l., senza	
	che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione di servizi,	
	dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri,	
	all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente Ac-	
	cordo Quadro.	
	E' facoltà di Adopera S.r.l. procedere ad affidamenti contemporanei in favore	
	dell'Aggiudicatario di una pluralità di ordini di servizio, resta in capo	
	all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo	
	per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato d'Oneri e di quan-	
	to offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta	
	di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contempo-	
	raneità di più cantieri.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli ordini di servizio	
	avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.	
	All'impresa appaltatrice potrà essere richiesto di presentare per ciascun ordine di	
	servizio il Piano Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si im-	
	pegna, inoltre, ad eseguire i servizi con l'osservanza piena e incondizionata di tutte	
	le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed	
	a rispettare le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.	
	Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli	
	ordini di servizio, l'esecuzione dei servizi è disciplinata dal d.lgs n. 50/2016, dal	
	DPR. n. 207/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Servizi Pubblici approvato	
	con DM n. 145/2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale,	
	ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo	
	Quadro, i progetti e gli ordini di servizio, saranno regolati dalle norme e disposizioni	

	vigenti al momento dell'affidamento.	
	ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E CORRELATE	
	PENALI	
	Richiamato e confermato quanto previsto dall'art. del Capitolato d'Oneri,	
	l'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito	
	a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla	
	predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.	
	E' facoltà di Adopera S.r.l. procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, an-	
	che nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 32, comma 8,	
	del Codice dei contratti; se il mancato inizio dei servizi determina un grave danno	
	all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita	
	di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DE provvede in via d'urgenza su auto-	
	rizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustifica-	
	no l'immediato avvio dei AERVIZI, nonché le lavorazioni da iniziare immediata-	
	mente.	
	Il termine per l'ultimazione dei servizi sarà stabilito per ciascun affidamento in gior-	
	ni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relati-	
	ve a ciascun contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	nell'ultimazione dei servizi o per le scadenze fissate nel programma temporale dei	
	servizi è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mil-	
	le) dell'importo contrattuale.	
	La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le moda-	
	lità previste dal Capitolato d'Oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo	
	nell'inizio dei servizi, nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione e	

	nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei	
	servizi, in proporzione ai servizi non ancora eseguiti. La misura complessiva della	
	penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la	
	Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore e conseguen-	
	temente risolvere anche il presente Accordo Quadro in danno dell'aggiudicatario.	
	ART. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI SERVIZI.	
	Durante l'esecuzione dei servizi è ammessa la sospensione dei servizi su ordine del	
	direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che	
	impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi, compresa la	
	necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti	
	dall'articolo 106 del Codice dei contratti.	
	La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che	
	ne hanno comportato la interruzione.	
	Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei servizi senza che	
	la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsa-	
	bile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei servizi perché	
	provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per	
	poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi se l'appaltatore intende far va-	
	lere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione dei servizi oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo	
	scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo	
	scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal	
	prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la	
	sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun	

	compenso e indennizzo.	
	Alle sospensioni dei servizi come funzionali all’andamento dei servizi e integranti le	
	modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al	
	presente articolo ad eccezione del precedente periodo.	
	ART. 10 - PENALITA’ LEGATE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	
	CONTRATTUALI ASSUNTI	
	L’aggiudicatario del presente Accordo Quadro si obbliga a dare piena attuazione a	
	quanto desunto dai documenti contrattuali di cui all’art. 7 e a quanto sarà previsto	
	negli specifici ordini di servizio. Richiamato quanto previsto dall’art. 19 del Capito-	
	lato d’Oneri vengono individuate le seguenti penali:	
	- ritardo dell’attivazione del servizio di oltre 30 minuti senza che vi siano stati impe-	
	dimenti dovuti a cause di forza maggiore;	
	- mancata o parziale esecuzione del servizio senza che vi siano stati impedimenti do-	
	vuti a cause di forza maggiore;	
	- richiamo scritto da parte di Adopera S.r.l. per inadempienza rispetto alle condizioni	
	di capitolato.	
	L’applicazione delle penali avverrà secondo le modalità/iter procedurale previsto	
	all’art. 19 del Capitolato d’Oneri.	
	ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE	
	L’Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all’interno del presente	
	Accordo Quadro si impegna rispettare quanto previsto in particolare quanto previsto	
	all’art. 43 – Oneri a carico dell’Appaltatore del Capitolato d’Oneri allegato mate-	
	rialmente al presente atto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in	
	forza del capitolato generale.	
	Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	

	la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Inoltre l'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun or-	
	dine di servizio-contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato	
	nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo	
	Quadro.	
	Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di cia-	
	scun successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell'art. 2, all'osservanza	
	delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e:	
	- dal Codice di comportamento dei dipendenti di Adopera S.r.l., approvato con De-	
	terminazione dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito internet	
	www.adoperasrl.it, nella sezione "Società trasparente";	
	- il patto di integrità di Adopera S.r.l. approvato con determinazione	
	dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito della società: www.adoperasrl.it nel-	
	la sezione "Amministrazione trasparente";	
	- dal "MOG" Modello di Organizzazione e Gestione di Adopera S.r.l. approvato con	
	determina dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito della società:	
	www.adoperasrl.it nella sezione "Società trasparente";	
	La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può costituire	
	causa di risoluzione del presente contratto.	
	ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI	
	Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche re-	
	lativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno speci-	
	fico ordine di servizio, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di re-	

	golamento in materia.	
	Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di ordine di servizio.	
	Come previsto dal Capitolato d'Oneri, l'esecuzione dei servizi di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.	
	ART.13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	
	Per le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi ordini di servizio-contratti applicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	ART. 14 - VARIAZIONI AI PROGETTI	
	Qualora, durante l'esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione operativa, richiedesse e ordinasse modifiche, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di eventuali nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	L'elenco prezzi unitari, come eventualmente integrato ai sensi degli artt. 26 e 27 del Capitolato d'Oneri vincolante per la valutazione di eventuali variazioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice contratti. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti art. 5 e 6 con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante.	
	ART.15 – CONTABILITA' E PAGAMENTI	

	Richiamato quanto previsto agli artt. 23 del Capitolato d'Oneri il pagamento verrà a	
	90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura da parte di <i>Adopera S.r.l.</i>	
	La fatturazione avverrà con le seguenti modalità:	
	compenso forfetario fisso in 5 rate posticipate data fine mese, da novembre a marzo;	
	compenso variabile (ad evento meteorologico), dopo la contabilizzazione in contrad-	
	dittorio e con data fine mese;	
	liquidazione delle percentuali a garanzia. Per ogni pagamento sarà effettuata la trat-	
	tenuta dello 0,5% per infortuni che sarà restituita dopo l'approvazione	
	dell'attestazione del regolare adempimento delle prestazioni e delle forniture.	
	In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei su-	
	bappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che ese-	
	guono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono	
	avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso	
	dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui	
	all'articolo 3	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 del-	
	la legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di ri-	
	soluzione del contratto applicativo e quindi del presente Accordo Quadro alle condi-	
	zioni del Capitolato d'oneri;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle im-	
	prese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun contratto applicativo; in	

	assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	
	In via generale, relativamente ad ogni ordine di servizio-contratto applicativo, qualo-	
	ra non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto, ai	
	sensi dell'art. 102 comma 8 del Codice dei contratti si procederà con emissione del	
	collaudo/certificato di regolare esecuzione entro i termini stabiliti dalla normativa	
	vigente dall'ultimazione dei servizi. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve	
	essere confermato dal responsabile del procedimento.	
	Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni	
	dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto	
	termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per	
	la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sta-	
	zione Appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo	
	/Certificato di Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma	
	carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,	
	esplicita o tacita, del certificato di collaudo/Certificato di Regolare esecuzione; resta	
	nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di	
	tutte le opere ultimate.	
	ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO	
	La cessione dei crediti vantati nei confronti di Adopera S.r.l. a titolo di corrispettivo	
	di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'aggiudicatario a banche o	
	intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui	

	oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata ad Adopera S.r.l. La cessione del credito da corrispettivo	
	di appalto è efficace ed opponibile ad Adopera S.r.l. qualora questa non la rifiuti con	
	comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla	
	notifica di cui sopra.	
	In ogni caso, Adopera S.r.l. ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni op-	
	ponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106 com-	
	ma 13 del D.lgs 50/2016.	
	ART. 18 - SUBAPPALTO	
	IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE	
	DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA:	
	Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente Accordo Quadro è vietata	
	ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse	
	all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non ha di-	
	chiarato in sede di gara la volontà in tal senso (art 105 comma 4 lett c) del Dlgs	
	50/2016).	
	<i>IN OGNI ALTRO CASO:</i> Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con succes-	
	sivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposi-	
	zioni di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando	
	le sanzioni penali, Adopera S.r.l. potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto	
	applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere	
	re conseguentemente il presente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per	
	ulteriori danni.	
	L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge	

	13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.	
	La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, verifica	
	che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente atto sia inserita, a pena di nulli-	
	tà assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10. L'appaltatore si impegna a	
	fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subap-	
	paltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Sta-	
	zione Appaltante.	
	In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà	
	dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione	
	definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente Accor-	
	do Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.	
	L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge	
	13/09/1982 n. 646 e norme connesse.	
	La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappal-	
	tatori e pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data	
	di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a	
	pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.	
	Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante	
	debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:	
	- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la	
	quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la	
	somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato	
	di pagamento;	

	- l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla transmis-	
	sione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata	
	anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai servizi subappalta-	
	ti, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino	
	alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conforme-	
	mente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al	
	subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le mo-	
	dalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.	
	- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con	
	conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da en-	
	trambi, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad	
	effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di	
	interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un	
	accordo, la Stazione Appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che	
	risulterà dalla contabilità dei servizi su specifica indicazione del direttore	
	dell'esecuzione	
	ART. 19 – RISOLUZIONE DELL'AC-CORDO QUADRO	
	Qualora nei confronti dell'aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di	
	un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di pre-	
	venzione di cui all'articolo 6 del d.lgs n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltato-	
	ri, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai servizi, non-	
	ché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile	
	del procedimento valuta, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conse-	
	guenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla riso-	

	luzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del ve-	
	rificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pa-	
	gamento dei	
	servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scio-	
	glimento del contratto.	
	In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento	
	rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei	
	servizi, ivi comprese le ipotesi di cui al Capitolato d'Oneri, su indicazione del re-	
	sponsabile del procedimento il direttore dell'esecuzione formula la contestazione de-	
	gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per	
	la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il	
	termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante e per essa il	
	dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la riso-	
	luzione del contratto applicativo.	
	Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza	
	dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dell'esecuzione	
	gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci	
	giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessa-	
	rie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il	
	termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con	
	l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti	
	dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsa-	
	bile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento	
	permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,	

	delibera la risoluzione del contratto applicativo.	
	Adopera S.r.l. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di	
	cui al comma 2, nei seguenti casi:	
	- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;	
	- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il	
	fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di	
	servizi ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanziona-	
	torie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministra-	
	zione.	
	Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione	
	di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore	
	dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti e	
	l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in con-	
	segna dal direttore dell'esecuzione.	
	In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da	
	porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa soste-	
	nuta per affidare ad altra impresa i servizi. In tale caso si definiscono e quantificano i	
	maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.	
	Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del	
	D.Lgs. 50/2016 Adopera S.r.l. si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di pro-	
	cedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione	

	dell'Accordo Quadro Adopera S.r.l. escute la cauzione provvisoria di cui al prece-	
	dente art. 5 comma 1. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escus-	
	sione delle cauzioni predette che resta in disponibilità ad Adopera S.r.l. fino alla de-	
	terminazione conclusiva dei servizi già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripeti-	
	zione delle procedure di gara.	
	L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti da Adopera S.r.l.	
	Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili	
	ragioni il presente Accordo Quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Co-	
	dice Civile.	
	Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del	
	codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice	
	prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione	
	della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al	
	comma 4 dello stesso articolo.	
	In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando Adopera S.r.l. comunica	
	all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.	
	ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE	
	DEL DECIMO	
	Adopera S.r.l. ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo	
	dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso	
	d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione	

	all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali	
	Adopera S.r.l. prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo.	
	I materiali il cui valore è riconosciuto da Adopera S.r.l. a norma del comma 1 sono	
	soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione	
	del preavviso di cui al precedente comma.	
	Adopera S.r.l. può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in	
	tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corri-	
	sponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato	
	nel corso dei servizi eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il	
	costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scio-	
	glio del contratto.	
	L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati	
	dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposi-	
	zione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è	
	effettuato d'ufficio ed a sue spese.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico	
	dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro che espressamente le assume.	
	ART. 22 - REGISTRAZIONE	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo.	
	2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le	
	parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.	
	3. L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante di-	
	chiarazione sostitutiva nella misura di € 128,00.	
	ART. 23 - CONTROVERSIE	

	Tutte le controversie relative al presente Accordo Quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.	
	ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	
	1. Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegato, sottoscritto con firma digitale dall'aggiudicatario in sede di gara: Capitolato d'Oneri.	
	2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, sono stati inseriti in apposita "cartella contenitore" conservate agli atti di Servizio Gare di Adopera S.r.l. e Adopera S.r.l., contenente:	
	- copia dell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di offerta composta dalla Relazione Tecnica suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione;	
	- copia semplice della polizza n. pari ad € prestata mediante fideiussione assicurativa rilasciata in data dalla Compagnia che, ai sensi di quanto previsto dall'art. del Capitolato d'Oneri;	
	- appendice alla polizza di cui sopra sottoscritta in data relativa alla voltura della cauzione a favore della Stazione Appaltante Adopera S.r.l.	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ	

	TIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI,	
	FORNITURE E LAVORI.	
	1. Adopera S.r.l. nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il	
	contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazio-	
	ne delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con determina	
	dell'AU n. 5/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corru-	
	zione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte	
	di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denuncia-	
	re un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della	
	propria attività lavorativa.	
	2. Ai sensi e per gli effetti della L. 179/2017 con la sottoscrizione del presente con-	
	tratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte	
	le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della	
	piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" di Adopera S.R.L., acces-	
	sibile dal sito della società.	
	3. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 (c.d. "Testo Unico del	
	Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della L. 190/2012 (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revol-	
	ving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio suc-	
	cessivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato	
	nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di Adopera	
	S.r.l. e dei Comuni Soci o convenzionati nei confronti dell'impresa stessa.	
	L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art.	

[illegible]